

**ATTO COSTITUTIVO**  
**dell'Associazione "OFFICINA DEI LEGAMI"**

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di maggio in Bari si sono riuniti i signori

- ADDANTE Silvia nata a Roma il 12.04.1971 e residente a Bari in Via G. Carulli, 69, c.f. DDNSLV71D52H501Y,

- CALFAPIETRO Annunziata, nata il 23.02.1965 ad Acquaviva delle Fonti 70021 (BA), ivi residente in via Vincenzo Pepe 73, c.f. CLFNZ65B63A048O,

- CAMPANELLA Marianna, nata a Putignano il 14.07.1972 ed ivi residente in via Castellana n.16, cf CMPMNN72L54H096E,

- DADONE Fabrizia, nata a Torino il 31.7.1965 e residente a Bari in via Monte Grappa 38 – 70129, c.f. DDNFRZ65L71L219H,

- D'ARCANGELO Claudia, nata a Foggia il 6.11.1976, ivi residente al Corso Roma 115, c.f. DRCCLD76S46D643R,

- D'ELIA Fulvia, nata a Milano il 12.01.1963 residente a Casamassima (BA) in via Bernardo Rossegino 15, c.f. DLEFLV63A52F205F,

- FERRANTE Antonia, nata a Gioia del Colle il 22.05.1967 ed ivi residente in Via Baracca n. 8, c. f. FRRNTN67E62E038R,

- FERRUCCI Annalena Daniela, nata a San Severo (FG) il 19.05.1967 e residente a Foggia in via Gabrielli n.4, c.f. FRRNLN67E59I158B,

- LAPACCIANA Nunzia, nata a Matera il 9.10.1975 ed ivi residente in via Francesco Speciale 7, c.f. LPCNNZ75R49F052X,

- LIVIO Lucrezia, nata a Bari 10.04.1961 ed ivi residente in via Adolfo Omodeo, 18/f – 70125, c. f. LVILRZ61D50A662N,

- MASELLI Lucrezia, nata ad Acquaviva delle Fonti il 2.2.1965, residente a Mola di Bari in via della Lanterna n.16.c.f. MSLLRZ65B42A048H,

- PICERNO Rosalia, nata ad Altamura(Bari) il 17.07.1992 ed ivi residente in piazza Piscitelli n. 1 - 70022, c.f. PCRRSL92L57A225S,

- RIGNANESE Francesca, nata a Foggia il 06.07.1975 e residente a Bari in via Giulio Petroni n. 36 – 70124, c. f. RGNFNC75L46D643F,

- ROSSIELLO Maria Concetta, nata a Bitonto (BA) il 15.04.1990 ed ivi residente in via dott. Damascelli 35 . 70032, c. f. RSSMCN90D55A893T,

- SISTO Victoria, nata a Bari il 9.06.1973 ed ivi residente in Via Francesco Lattanzio n. 36, cod. fisc. SSTVTR73H49A662C,

- TETA Fabrizia, nata a San Marco in Lamis (FG) 09.03.1978 e residente a Siponto-Manfredonia in via della Rucola, 14, c.f. TTEFRZ78C49H985C,

- VERGARI Simona, nata a Bari il 21/12/ 1990 ed ivi residente in via Cimarosa 29, c.f. VRGSMN90T61A662C,

i costituiti con il presente atto stipulano e convengono quanto segue:

i signori Addante Silvia, Calfapietro Annunziata, Campanella Marianna, Dadone Fabrizia, Darcangelo Claudia, D'Elia Fulvia, Ferrante Antonia, Ferrucci Annalena Daniela, Lapacciana Nunzia, Livio Lucrezia, Maselli Lucrezia, Picerno Rosalia, Rignanese Francesca, Rossiello Maria Concetta, Sisto Victoria, Teta Fabrizia, Vergari Simona costituiscono l'Associazione "OFFICINA DEI LEGAMI".

- 1) L'Associazione ha sede in Bari alla Via Omodeo n. 18/f;
- 2) L'Associazione non ha fini di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di promozione sociale ed ha come finalità quelle elencate nell'articolo 2 dello statuto allegato al presente atto sotto la lettera "A" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.
- 3) Il primo Consiglio direttivo viene nominato nelle persone di:
  - Fulvia D'Elia - presidente,

- Fabrizia Dadone - vicepresidente,
- Marianna Campanella - consigliere con funzioni di tesoriere.
- Silvia Addante – consigliere,
- Annunziata Calfapietro- consigliere,
- Claudia D’Arcangelo – consigliere,
- Lucrezia Livio- consigliere,

i quali dichiarano che non sussistono a loro carico cause di incompatibilità o decadenza e, pertanto, accettano la nomina.

- 1) I costituiti dichiarano di avere già versato nelle casse dell’Associazione euro 100,00 (cento/00) ciascuno e se ne rilasciano reciproca quietanza. Il fondo comune iniziale, coincidente con il patrimonio iniziale dell’Associazione ammonta, quindi ad € 1.700,00 (millesettecento/00).
- 2) Il primo esercizio sociale si chiude al 31.12.2017.
- 3) Le spese del presente atto, sua registrazione ed annesse sono a carico dell’Associazione.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
"OFFICINA DEI LEGAMI"**

***Costituzione - Denominazione - Sede - Durata***

**Art. 1.** E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con Sede in BARI Ceglie del Campo (70129); via Monte Grappa 38, quale Ente del Terzo Settore (ETS), l'Associazione di Promozione Sociale denominata "OFFICINA DEI LEGAMI" in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di Promozione Sociale, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando iscritta.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie anche in altre città italiane o all'estero mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.



La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Art. 2.** L'Associazione di Promozione Sociale "OFFICINA DEI LEGAMI", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

***Finalità e attività***

**Art. 3.** L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica: eventuali rapporti con interlocutori politici saranno intrapresi, indipendentemente dall'appartenenza, al solo scopo di promuovere le finalità dell'Associazione e non dovranno interferire con gli obiettivi dell'Associazione stessa.

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui alle specifiche lettere dell'art. 5 del CTS:

1  
 

- A. Svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (*lett. a), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore*) e, *in particolare promuovere una cultura della gestione del conflitto con un approccio non contenzioso, rispettoso della dignità delle persone e di stimolo alla responsabilità, e divulgare una comunicazione funzionale e costruttiva e pratiche che tutelino e valorizzino le relazioni e i legami in ambito familiare e sociale*
- B. Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all'art 5 del D. Lgs. 117/2017 (*lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore*);
- C. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, e delle iniziative di aiuto reciproco (*lett. w), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore*)
- D. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (*lett. h), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore*)

E in particolare persegue le seguenti finalità:

- *promozione di una cultura della gestione del conflitto con un approccio non contenzioso, rispettoso della dignità delle persone e di stimolo alla responsabilità e divulgazione di una comunicazione funzionale e costruttiva e di pratiche che tutelino e valorizzino le relazioni e i legami in ambito familiare e sociale*


**Art. 4.** L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. promuovere e sviluppare iniziative per la gestione del conflitto in ambito non contenzioso per la cura dei legami e l'accompagnamento nella crisi delle relazioni nell'ambito delle attività di interesse generale di cui alla lettera A dell'articolo 3 del presente statuto:
2. realizzare attività di sensibilizzazione nell'ambito di cui al punto 1;



2



- 
3. attivare e sostenere i contatti istituzionali ad ogni livello, anche europeo ed internazionale, al fine di creare sinergie e interscambi, sensibilizzare gli organi politici e amministrativi e la collettività mediante un'opera di informazione anche a livello divulgativo e didattico con riferimento al punto 1);
  4. elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, proposte di legge, piani di fattibilità e progetti anche europei per la divulgazione di un approccio non contenzioso alle crisi delle relazioni o per realizzare le finalità di cui al punto 1;
  5. realizzare e promuovere iniziative di ricerca anche di carattere scientifico, tecnico e normativo anche in collaborazione con le istituzioni e con strutture, organismi, enti, centri ricerca, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui alle lettere A , C e D dell'articolo 3 del presente statuto;
  6. incentivare la conoscenza e la diffusione dei diritti fondamentali dell'uomo e del bambino e promuoverne la consapevolezza, la competenza e il rispetto in prospettiva nazionale, come pure europea e internazionale nell'ambito delle attività di interesse generale di cui alle lettere A e C dell'articolo 3 del presente statuto;
  7. organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale e laboratoriale, viaggi di studio, attività culturali nelle scuole, iniziative e progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali e quant'altro sia utile, per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza delle tematiche di interesse e delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;
  8. editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare le finalità dell'Associazione
  9. sviluppare partnership e in generale attività di cooperazione con tutti coloro che, persone -fisiche e giuridiche, enti nazionali e internazionali, privati e pubblici, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in favore della famiglia, dei minori, delle coppie anche in crisi, e della cura dei legami in generale;

gel


10. organizzare attività di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento degli operatori sociali e del diritto, come previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea;

11. svolgere ogni altra attività volta a conseguire gli scopi sociali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'Associazione può:

- Partecipare ai diversi bandi, nazionali, europei ed internazionali per la realizzazione di progetti culturali e di attività anche di ricerca e studio nell'ambito delle finalità istituzionali e delle attività di interesse generale svolte;
- Acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni mobili ed immobili;
- Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine con garanzia su beni o immobili, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia anche reale sui beni oggetto degli scopi dell'Associazione;
- Sottoscrivere atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni;
- Stipulare speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- stipulare convenzioni con istituti di credito;
- Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;
- Richiedere agli Enti pubblici di farsi accreditare o autorizzare ad espletare le proprie attività, secondo le vigenti disposizioni di legge;

gl

- 
- aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
  - produrre strumenti audiovisivi e multimediali;
  - organizzare convegni, mostre, eventi, viaggi di studio, attività culturali nelle scuole, iniziative e progetti educativi scolastici ed extrascolastici
  - Favorire, anche mediante programmi congiunti o sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare alla Associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
  - Tenere corsi di orientamento, formazione ed aggiornamento professionale usufruendo dei contributi regionali, nazionali e comunitari, secondo le disposizioni normative vigenti in materia;
  - Porre in essere attività con qualunque mezzo, di informazione e divulgazione sia a carattere generale che scientifico
  - Porre in essere, seppur in maniera residuale e non prevalente, tutte le attività strumentali, anche di natura commerciale, necessarie e/o utili al perseguimento dei fini statuari.

Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero qualora sia necessario o opportuno, per esportare o acquisire formazione professionale, cultura, esperienze ed informazione tecnico scientifica, azioni o programmi di formazione didattica e/o di cooperazione in proprio o per conto di terzi.

**Art 5** Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

**Art. 6** L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione non ha scopo di lucro. Eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.

### *Soci*

L'Associazione non pone nessuna restrizione di razza, colore, sesso, religione, di estrazione sociale, di nascita ai propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse.

L'ammissione di nuovi associati è regolata da requisiti, procedure e criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

**Art. 7.** Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.


L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero minimo di soci è quello previsto dalla legge

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari
- d. ordinari

gei 6 

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Soci ordinari sono le persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni che si riconoscono negli scopi dell'Associazione e ne fanno domanda di ammissione, tramite richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

**Art. 8.** La domanda scritta di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

**Art. 9.** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.


#### ***Diritti e doveri dei soci***

**Art. 10.** Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro e le attività comunemente concordate.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché le decisioni degli organi sociali;
- pagare la quota associativa nei termini stabiliti;

ge 7 

- impegnarsi per dare un effettivo contributo al conseguimento degli scopi associativi, agendo con spirito di collaborazione.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

### **Perdita della qualità di socio**

**Art. 11.** La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al CD mediante lettera raccomandata o pec. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre trenta 30 giorni dal ricorso medesimo.

**Sostenitori**

*ga*

8

*[Signature]*

**Art. 12.** Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione

### *Volontari*

**Art. 13** Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Sono volontari anche altre persone che per libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo massimo stabilito dalla normativa vigente e futura, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

*gl*



I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari sono iscritti in un apposito registro.

### *Lavoratori*

**Art. 14.** L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e futura, attualmente pari al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

### *Organi sociali e cariche elettive*

**Art. 15.** Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, laddove eletto
- il Collegio dei Revisori dei Conti, laddove eletto;

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà e di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### *Assemblea dei soci*

**Art. 16.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta l'anno;

- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera raccomandata A/R ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, ovvero a mezzo sms, telefax o e-mail o pec, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno previsto. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata anche con telegramma, con un preavviso di 48 ore.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.



In mancanza di convocazione o in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, l'adunanza assembleare è comunque valida se vi partecipano tutti i soci, personalmente o per delega.

Hanno diritto di voto in assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

**Art. 17.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.



**Art. 18.** Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

**Art. 19.** L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione e revoca dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- approva i criteri generali inerenti la misura e le modalità del rimborso spese in favore dei soci volontari deliberati dal CD ;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione e per i lavori assembleari;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri e degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sul cambiamento della sede in altro comune;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

ger 12



- Incluse
- delibera l'eventuale remunerazione dei componenti investiti di particolari cariche, sentito il Collegio dei Revisori, se nominato
  - delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

**Art. 20.** L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulla modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### ***Consiglio Direttivo***

**Art. 21.** Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo organizzativo e amministrativo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'eventuale assenza per tre sedute consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla carica. Il giustificato motivo è da comunicarsi al consiglio a mezzo mail, sms, o altre tipologie di messaggi elettronici. La delibera di decadenza deve essere approvata con la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, escluso il membro interessato dalla delibera.

I consiglieri entro trenta 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando

ge 13



per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

**Art. 22.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 3 volte l'anno e ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail inviata almeno cinque (5) giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole ventiquattro (24) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

La partecipazione al Comitato Direttivo può essere consentita anche mediante modalità telematiche.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

**Art. 23.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri, ordinari e straordinari, per la gestione dell'Associazione, e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, oppure, a mezzo del Presidente, può delegare anche a membri non componenti il Consiglio o estranei all'Associazione il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.


14



Esso decide per tutta l'attività scientifica e programmatica dell'Associazione. In via esemplificativa e non tassativa, spetta al Comitato Direttivo:

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente; (o indica chi svolge tale carica, altrimenti non quadrano i conti se i componenti sono 3- vedi punto 8.3)
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o Bilancio consuntivo da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura e risolve rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 11;
- nominare comitato tecnici ed ogni altro organismo che sia ritenuto necessario per le attività dell'Associazione, con l'indicazione delle mansioni e degli eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera b), comma 3, dell'art.8 del D. Lgs.vo 117/2017;
- decidere la costituzione di gruppi di lavoro e comitati, a cui partecipano gli associati, o anche esperti non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti
- stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione e propone all'Assemblea ordinaria annuale l'approvazione dell'ammontare della quota associativa;
- delibera sugli acquisti e le alienazioni immobiliari e mobiliari, l'assunzione di obbligazioni anche cambiarie, postergazioni, cancellazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni di ogni specie, l'esercizio di azioni giudiziarie e



revocazione, la stipula di compromessi e transazioni, la nomina di avvocati e procuratori per determinati affari;

- delibera sui contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di particolari manifestazioni di ampio respiro sociale;
- propone i criteri generali inerenti la misura e le modalità del rimborso spese in favore dei soci volontari.

**Art. 24.** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

#### *Il Presidente*

**Art. 25.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.


Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### *Il Tesoriere*

**Art. 26.** Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare



assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

### *Il Segretario*

**Art. 27.** Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

### *L'Organo di Controllo*

**Art. 28.** Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Al componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ga 17



L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno/in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Nel caso di Organo collegiale, esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. L'Organo rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

**Art. 29.** L'Organo di controllo almeno trimestralmente verifica/la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale da trascrivere in apposito libro.

### ***Revisione Legale dei Conti***

**Art. 30.** Se l'Organo di controllo non esercita il controllo legale e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

### ***Patrimonio, esercizio sociale e bilancio***

**Art. 31.** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato

18



all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Dal bilancio dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;


In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Entro lo stesso termine dovrà essere approvato il bilancio preventivo per l'anno in corso.

**Art. 32.** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella

 19



relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**Art. 33.** Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 34.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ***Libri sociali***

**Art. 35.** L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

#### ***Pubblicità e trasparenza***

**Art. 36.** Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il

libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

### ***Bilancio sociale e informativa sociale***

**Art. 37.** Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

### ***Conflitto di interessi***

**Art. 38.** Per evitare potenziali conflitti di interessi, dato che l'associazione dovrà ottenere contributi pubblici, si pattuisce che i membri del consiglio direttivo dovranno cessare tutte le cariche come amministratore di società che lavora prevalentemente con la pubblica amministrazione per evitare eventuali problematiche ostative al buon funzionamento dell'associazione stessa.


### ***Clausola compromissoria***

**Art. 39.** La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, una delle parti si rivolgerà al Presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione per eseguire la nomina del terzo arbitro.

### ***Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni***

**Art. 39.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art.27 c.c.:

ge 21 

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art.27 c.c.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### *Norma finale*

**Art. 40.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Dati, 3/11/2022

FIRME:

*Julia De Leo*

*Stefano Cylker*

*dd*